



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Cinzia Balletti	Presidente
Dott. Massimo De Luca	Consigliere estensore
Dott. Giovanna Sanfratello	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1530 del Ruolo
Generale dell'anno 2015

TRA

VERITAS S.P.A., (C.F. 03341820276),

rappresentata e difesa dall'Avv.to

eletto presso il suo studio in

PARTE APPELLANTE



E

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Venezia emessa in data 6.5.2015

Causa decisa nella camera di consiglio del 24/05/2016

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

*Comunque riformandosi l'ordinanza in data 6.5.2015 del Tribunale di
Venezia, pronunciata nel procedimento n. 3798/2014 di R.G., comunicata
a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 11.5.2015:*

*A. dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi ogni domanda della
controparte;*

B. in via subordinata, investire la Corte di Giustizia dell'Unione



Europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto il seguente quesito: "Dica la Corte di Giustizia UE se, al fini dell'applicazione della disciplina comunitaria dell'IVA, si sia in presenza di un nesso diretto, così come inteso, tra le altre, dalla sentenza della Corte di Giustizia 8 marzo 1988, in causa C-102/86, Apple and Pear Development Council/Commissioners of Customs and Excise, tra il servizio di raccolta dei rifiuti e la Tariffa di igiene ambientale riscossa dal gestore del servizio in base all'art. 49, d. lgs. 22/1997 di recepimento della Direttiva 91/156/CEE, tenuto conto del fatto che, per diritto interno, la tariffa deve essere commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti dal singolo utente nonché al costo di smaltimento dei rifiuti c.d. "esterni", servizio di cui pure l'utente si avvantaggia, e se dunque la Tariffa di Igiene Ambientale debba essere assoggettata ad IVA";

comunque dichiarandosi inammissibile e/o rigettandosi ogni domanda della controparte;

C. in via ulteriormente subordinata, ridursi le pretese della controparte;

D. condannarsi la controparte alla restituzione della somma che verrà pagata in esecuzione, con riserva di ripetizione, dell'ordinanza impugnata;

E. con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in via subordinata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.



Per parte appellata

Confermare integralmente la sentenza impugnata.

Spese e competenze di causa interamente rimate, con richiesta di applicazione del disposto dell'art. 96 c.p.c..

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione d'appello notificato in data 10.06.2015 Veritas S.p.a. impugnava l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 06.05.2015 emessa dal Tribunale di Venezia, con cui veniva accolta la domanda di [redacted] che aveva agito per ottenere la restituzione della somma di € 7.111,11, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo, incassata da Veritas a titolo di IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (TIA1) per gli anni dal 2003 al 2010 compreso.

Veritas ha impugnato la sentenza sostenendo la soggezione della TIA1 all'IVA, l'insussistenza di un indebito in quanto l'IVA addebitata era stata portata in detrazione e la prescrizione di almeno parte dei crediti vantati. Prendeva, pertanto, le conclusioni di cui in epigrafe.

[redacted] si costituiva con comparsa depositata il 03.11.2015 chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e nel merito la



conferma della sentenza impugnata.

Alla prima udienza del 17.11.2015, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Rilevando successivamente la Corte che la composizione del Collegio vedeva la presenza del Giudice emittente l'ordinanza impugnata, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 23.02.2016 avanti a diverso Collegio.

A tale udienza le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

2. La questione della soggezione della TIA1 all'IVA è superata dalla circostanza che l'appellante nella conclusionale, prendendo atto della sentenza n. 5078/2016, pubblicata in data 15.3.2016, della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha rinunciato ai motivi d'appello con cui sosteneva l'imponibilità della TIA ai fini IVA.

Veritas, per converso, insiste sul motivo d'appello con cui sostiene, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'inesistenza di un pagamento ex art 2033 c.c, stante la neutralità dell'IVA per i soggetti che possono portarla in detrazione.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.



Nel nostro ordinamento il sistema impositivo dell'IVA si configura come un sistema connotato dal c.d. principio della neutralità dell'imposta essendo fondato essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ovvero dell'obbligo di rivalsa per l'operatore che incassa e della possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga.

Il cedente dei beni o il prestatore del servizio ha, infatti, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA nell'importo indicato nella fattura che si riferisce alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e deve, poi, addebitarla a titolo di rivalsa, al cessionario o committente. Quest' ultimo a sua volta ha la possibilità di detrarre dall'imposta relativa alle operazioni effettuate l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa. Per gli imprenditori, dunque, l'applicazione dell'imposta è in via di principio neutrale, posto che l'IVA sulle operazioni attive è da essi trasferita sul clienti , mentre quella sui loro acquisti è recuperata compensandoli con la prima, determinando un credito verso l'erario. Ne consegue che il tributo viene a gravare, in via definitiva , sui c.d. consumatori finali.

Nei rapporti tra i soggetti con partita IVA, il principio della deduzione dell'imposta pagata a monte insieme con il diritto — dovere della rivalsa assicurano il rispetto della neutralità dell'IVA che non viene a costituire un elemento di costo nei confronti di tali soggetti, per i quali il versamento dell'IVA con contestuale deduzione non costituisce pagamento ai sensi dell'art 2033 c.c, che richiede un pagamento effettivo e non apparente o



neutro, con conseguente non ripetibilità della somma.

Tale tesi è confermata da Cass., 8 luglio 2008, n. 18686, che ha affermato il seguente principio di diritto: *"il cessionario di un servizio può ripetere quanto assume di aver indebitamente pagato al cedente a titolo di Iva, solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta (in relazione alla sua qualità d'imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo"*.

La Suprema Corte, decidendo sull'impugnazione proposta da una società, che ribadiva che l'IVA non era dovuta e che affermava che il legittimato passivo rispetto alla richiesta di restituzione era l'agente, non avendo essa alcun titolo per ripetere le somme in questione dall'Amministrazione finanziaria, affermava l'autonomia dei tre rapporti Erario/cedente (rapporto d'imposta), cedente/cessionario (rapporto di rivalsa) e cessionario/Erario (rapporto relativo all'eventuale detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa) ed accoglieva l'impugnazione della società sulla base delle seguenti due considerazioni: 1) la società cessionaria non era legittimata a rivolgersi all'Amministrazione finanziaria, posto che *"la contestazione ha ad oggetto una controversia esclusivamente privatistica attinente il rapporto fra cedente e cessionario, che vede quest'ultimo estraneo al rapporto tributario"*; 2) il cessionario



poteva ripetere quanto assumeva di avere indebitamente pagato a titolo di IVA *“solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta (in relazione alla sua qualità d'imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo”*

Nello stesso senso, in un caso analogo a quello in esame, si era pronunciata anche la più risalente Cass. 13.3.92 n. 3078.

Quanto espressamente affermato nelle sentenze della Corte Suprema sopra richiamate non è smentito dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'appellata che afferma, nel caso di erroneo assoggettamento di un'operazione a IVA, il diritto del cessionario o committente di chiedere al prestatore o cedente la restituzione della somma pagata a titolo di rivalsa.

Questa giurisprudenza non risulta infatti avere pronunciato, a differenza delle sentenze n. 18686/2008 e n. 3078/1992, sul tema specifico della possibilità di chiedere la restituzione dell'IVA portata in detrazione, potendosi al più trarre da essa la deduzione che solo in presenza dell'effettiva esclusione della detrazione da parte dell'Erario, circostanza neppure affermata dall'appellata, possa se del caso ipotizzarsi l'esistenza di un indebito di cui chiedere la restituzione.

Nel caso di specie la *giurisdizione* non ha contestato di aver



detratto l'IVA versata sulle fatture oggetto di causa, per cui, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza appellata, la domanda di restituzione dell'IVA, oggetto di causa, deve essere rigettata.

Considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione, ed in particolare che in alcune cause avanti il Tribunale di Venezia, aventi oggetto identico a quello esame, Veritas è risultata soccombente mentre in altre è risultata vittoriosa, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,

1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza appellata, rigetta la domanda di restituzione dell'IVA proposta da *Veritas* S.p.A. nei confronti di *Veritas* S.p.A. e s.l.
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Così deliberato in Venezia il 24.5.2016.

Il Consigliere estensore
Massimo De Luca

Il Presidente
Cinzia Balletti



